



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*  
**DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITÀ, L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA E  
PER LA RICERCA**

DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITÀ, LO STUDENTE E IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA Protocollio Generale
15 GIU. 2009
Prot. 62359 Tit. I Cl. 11

Al Rettore  
Al Direttore Amministrativo  
Università degli Studi di CATANIA  
95124 CATANIA

e p.c. CINECA

Ufficio III  
Prot. n. 763  
del 12/06/2009

**Oggetto: Richiesta di chiarimento. Legge n. 1 del 09/01/2009, art. 1, comma 3.**

Con riferimento all'oggetto, si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della nota prot. nr. 66344 del 11 giugno 2009 del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato Generale per gli Ordinamenti del Personale e l'analisi dei costi del Lavoro Pubblico (Ufficio II).

IL CAPO DIPARTIMENTO  
(Dott. Antonello Masia)

- Protocollo  
- Direzione  
- Aggiis  
- Sig. 2.11 10/1/12  
- e-mail  
Ateneo  
MS



*Ministero*

*dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPettorato Generale per gli Ordinamenti del Personale e  
L'ANALISI DEI COSTI DEL LAVORO PUBBLICO  
UFFICIO II

Roma, 11 05 2009

Prot. Nr. 66344  
Rif. Prot. Entrata Nr. N. 55721 del 18/05/09  
Risposta a Nota del: 08/05/09 n. 22841  
Allegati:

All' Università di Bologna  
ALTA MATER STUDIORUM  
Direzione amministrativa  
Settore Trattamenti Economici  
Via Zamboni, 33  
40126 - BOLOGNA

e p.c. Al Ministero dell'Università e della  
Ricerca  
Direzione Generale per l'Università  
Ufficio III  
Piazza J.F. Kennedy, 20  
00144 - ROMA

**OGGETTO: Richiesta di chiarimento. Legge n. 1 del 09/01/2009, art. 1, comma 3.**

Con la nota che si riscontra codesta Università ha chiesto di conoscere l'avviso dello scrivente in ordine all'interpretazione dell'articolo 1, comma 3, del decreto legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito con modificazioni nella legge 9 gennaio 2009, n. 1, relativamente alla metodologia di calcolo delle assunzioni da effettuare in relazione alle cessazioni avvenute nell'anno precedente.

In particolare codesto Ateneo rileva che il MIUR, nell'ambito della circolare n. 478 del 27 marzo 2009 per calcolare le unità assumibili per l'anno 2009 - da computare in termini di punto organico - "ha trasformato le unità cessate nell'anno 2008 in punti organico ... e poi di tale valore è stato calcolato il 50%". In tal modo il punto organico sarebbe un parametro utilizzato rispetto alle unità e non alla spesa. Sulla base di tale considerazione, ritenendo il sistema prefigurato non coerente con il tenore letterale della norma, propone un sistema di calcolo alternativo, che computa le risorse da destinare alle assunzioni sulla base del trattamento effettivamente goduto dal personale al momento della cessazione mentre il costo del personale da assumere verrebbe calcolato in riferimento al punto organico.

Al riguardo si rileva in via preliminare che la disposizione in esame si pone nell'ambito di una serie di misure contenute nell'articolo 66 del decreto legge 112/2008, intese al progressivo contenimento del personale in servizio nelle pubbliche amministrazioni da attuare mediante misure

e

limitative delle assunzioni, basate sul confronto sia tra le economie derivanti dalle cessazioni e gli oneri relativi alle assunzioni, sia tra le unità cessate e le unità da assumere.

In particolare si rammenta che la norma in questione modifica l'articolo 66 comma 13 del decreto legge 25 giugno 2008, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n. 133. In base a tale disposizione in analogia a quanto previsto per la generalità delle pubbliche amministrazioni, per il triennio 2009-2011, le università avrebbero potuto procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nei limiti di un contingente complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20% di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente, veniva inoltre specificato che in ogni caso il numero delle unità da assumere non avrebbe potuto superare il 20% delle unità cessate nell'anno precedente. In relazione a tale previsione veniva prevista una contestuale riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente il fondo di finanziamento ordinario delle università, di carattere continuativo e strutturale.

Peraltro, l'articolo 1, comma 3 del decreto legge 10 novembre 2008, n. 180, in relazione alle peculiarità ed alle specifiche esigenze del sistema universitario ha modificato tale previsione sia fissando il limite finanziario di riferimento al 50% della spesa relativa al personale cessato nell'anno precedente, sia individuando specifiche priorità. In particolare è stato previsto che una parte non inferiore al 60% di tali risorse sia destinata all'assunzione di personale ricercatore e una quota non superiore al 10% all'assunzione di professori ordinari. A seguito di tali modifiche è stato integrato il fondo di finanziamento ordinario delle università.

Il mancato riferimento, nella nuova formulazione del vincolo assunzionale, all'ulteriore parametro delle unità assumibili, è pertanto connesso alla finalizzazione delle nuove assunzioni a particolari tipologie professionali - non coincidenti con quelle del personale cessato -, non esistente nella precedente formulazione della norma, ma non alla possibilità di definire modalità di computo delle economie da cessazione e degli oneri conseguenti alle assunzioni su basi non omogenee che possano comportare un incremento delle unità assumibili con conseguente pregiudizio del carattere di strutturalità delle economie scontate in relazione alle predette misure limitative. Tale aspetto assume una connotazione particolare nei settori in cui il personale è caratterizzato da una progressione economica quale quello docente e ricercatore.

Si rappresenta che la problematica in esame è stato oggetto di specifico approfondimento in sede di dibattito parlamentare, specie nella lettura del provvedimento avvenuta presso il Senato. In particolare la commissione bilancio del Senato, in sede consultiva, nella seduta pomeridiana del 26 novembre 2008, ha espresso sul disegno di legge di conversione del d.l. 180 un parere di nulla osta *"nel presupposto che, in relazione alle procedure di cui all'articolo 1, comma 3, con riguardo al mancato riferimento al numero dei cessati, siano definite a cura del Ministero dell'istruzione, università e ricerca d'intesa con il Ministero dell'economia e finanze specifiche modalità applicative allo scopo di evitare che, a fronte di cessazioni di personale in possesso di retribuzioni unitarie condizionate da un consistente maturato economico, si tenga esclusivamente conto della retribuzione iniziale dei nuovi assunti, trascurando le prevedibili dinamiche retributive."*

In sostanza la condizione posta dal predetto organo parlamentare è intesa ad evitare che, in settori e per professionalità caratterizzate da significative dinamiche retributive con sostanziali differenziazioni, il semplice confronto tra il livello retributivo all'atto della cessazione e quello all'atto dell'assunzione possa sostanzialmente in un'elusione della finalità della norma intesa al contenimento dell'occupazione e degli oneri di personale, ciò non solo in riferimento all'immediato, ma all'equilibrio prospettico dei bilanci delle amministrazioni interessate.

Ove infatti il limite assunzionale non fosse stato riferito al 50% della spesa ma, poniamo al 70 o all'80% della stessa, come pure previsto in talune iniziative emendative esaminate nel corso della discussione parlamentare, il mero confronto tra la retribuzione all'atto della cessazione e quella

all'atto dell'assunzione o ad una retribuzione media, avrebbe paradossalmente potuto dar luogo ad un incremento delle unità in servizio pur in presenza di disposizioni limitative, il che certamente non sarebbe stato in linea con l'intento del legislatore inteso ad un contenimento dell'occupazione e dei costi di personale, seppure, nel caso di specie, in una misura inferiore a quella prevista per altri comparti.

L'attenzione del legislatore alle dinamiche retributive del personale al momento della comparazione tra economie delle cessazioni e costi delle assunzioni, specie ove non sia presente anche un riferimento alle unità cessate, è peraltro espressamente evidenziata in una disposizione di poco successiva a quella in esame. Infatti con l'articolo 35 comma 3 del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni nella legge 27 febbraio 2009, n. 14, a seguito della soppressione *del secondo periodo del comma 14 dell'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, (che prevedeva anche per le assunzioni presso gli enti di ricerca il riferimento al numero delle unità cessate)* è stato previsto che *"con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 14 dell'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dal comma 2 del presente articolo, intese a chiarire che, al fine di garantire omogeneità di computo delle retribuzioni del personale cessato e di quello neo assunto, nella definizione delle economie delle cessazioni non si tiene conto del maturato economico"*.

Alla luce di quanto precede si è dell'avviso che la metodologia delineata dal MIUR nella predetta circolare, sulla quale, come specificato nella medesima, era stata raggiunta la preventiva intesa con lo scrivente, - che per motivi di opportunità procedurale si avvale del concetto di punto organico, già da tempo in uso nel sistema PROPER, sia in relazione al computo delle economie da cessazione che degli oneri conseguenti alle nuove assunzioni - prevedendo il confronto tra parametri omogenei, sia pienamente coerente con la norma sia da un punto di vista teleologico che logico sistematico e sia la più idonea a garantire l'equilibrio prospettico strutturale dei bilanci delle università.

L'Ispettore Generale Capo

